

Le zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord- occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

A cura del Dott. Cristian Rovito

Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera

Con l'entrata in vigore della Legge n. 61 del 8 febbraio 2006 l'Italia si è dotata di uno strumento giuridico con cui dando attuazione alla Convenzione sul diritto del mare del 1982 nella parte in cui riserva la sua attenzione sulla tutela degli ecosistemi marittimi, è possibile procedere all'istituzione di zone di protezione ecologica.

Con l'art. 11, comma 1 è autorizzata l'istituzione di **"zone di protezione ecologica"** a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti stabiliti a seguito di accordi con quegli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano.

Questa disposizione significa essenzialmente che a partire dal limite delle 12 NM e fino al limite che di volta in volta viene concordato con uno Stato adiacente alla zona di mare (si tratta comunque di "acque internazionali") l'Italia può individuare delle aree in cui esercitare la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino.

In particolare, nascendo le zone di protezione ecologica con la *ratio* della tutela dell'ecosistema marino, in esse possono essere esercitati tutti quei poteri già ampiamente previsti dalla Convenzione di Montegobay del 1982 per le acque territoriali (piena sovranità dello Stato rivierasco) sebbene limitatamente alla protezione e preservazione dell'ambiente circostante.

Con il comma 2 è stabilito che all'istituzione di zone di protezione ecologica si provveda con un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

Sulla G.U. n. 293 del 17.12.2011 è stato pubblicato il D.P.R. n. 209 del 27 ottobre 2011 con il quale si è provveduto all'istituzione delle sottoelencate zone di protezione ecologica (vds. allegato pubblicato sulla gazzetta ufficiale):

- 1) Mediterraneo nord - occidentale;**
- 2) Mar Ligure;**
- 3) Mar Tirreno.**

Tali aree iniziano dal limite delle acque territoriali (dalle 12 NM in poi) e si chiudono con quei limiti che sono tuttavia in corso di definizione con gli stati rivieraschi.

In esse trovano applicazione tutte le norme dell'ordinamento nazionale, di quello comunitario e le Convenzioni internazionali vigenti recepite dall'Italia.

Il *corpus legis* di riferimento attiene prevalentemente ai seguenti aspetti:

- 1) protezione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off – shore, l'inquinamento biologico conseguente a scarica di acque di zavorra¹, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera;
- 2) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla produzione dei mammiferi marini²;
- 3) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.

Tali assunti sono ripresi *sic et simpliciter* dalla Legge 61/2006 (art. 2, comma 2).

Nelle zone di protezione ecologica, conformemente alle norme dell'ordinamento nazionale, è stabilito dal decreto istitutivo che le **autorità italiane** sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni delle sanzioni previste, dovendosi inequivocabilmente intendere in primis la Marina Militare Italiana ed a seguire le Capitanerie di porto Guardia Costiera e le altre forze di polizia operanti sul mare.

Non vi sono certamente dubbi sul fatto che si tratti di paradigmi giuridici connessi alla tutela dell'ambiente marino e della biodiversità che ben si collocano all'interno di quella politica marittima integrata il cui principio "conoscere per far conoscere" assurge a caposaldo attorno al quale ruota la nuova *europaen environment policy*³.

Occorrerà comunque attendere (speriamo non le calende greche) i decreti atti a definire le modalità operative da applicarsi in ogni singola zona di protezione ecologica, da emanarsi sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento, a cura del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (sentite le amministrazioni interessate).

Cristian Rovito

Pubblicato il 27 maggio 2012

¹ Vds. in merito "Le nuove norme sulle acque di zavorra segregata per evitare l'invasione di specie aliene" a cura di Cristian ROVITO su www.dirittoambiente.it.

² Già esiste il santuario dei cetacei istituito con la Legge del 9 dicembre 1998 n. 426. Questa norma impegnò il Ministero dell'ambiente italiano ad avviare l'istituzione dell'area protetta marina denominata "**Santuario dei Cetacei**" e ad intraprendere opportune iniziative volte ad estenderla alle acque territoriali dei Paesi confinanti ed alle acque internazionali: nel mese di luglio 1999, a seguito di una ulteriore fase negoziale, Italia, Francia e Monaco sono giunti alla definizione ultima del testo dell'accordo per l'istituzione del Santuario, che è stato firmato il 25.11.99, tale accordo è stato ratificato e reso esecutivo con Legge n. 391 del 11 Ottobre 2001.

³ Vds. in merito "La sorveglianza marittima nella politica marittima integrata dell'Unione Europea" a cura di Cristian ROVITO su www.dirittoambiente.it.


ALLEGATO
ZONE DI PROTEZIONE ECOLOGICA ISTITUITE ex DPR 209/2011

17-12-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 293

ALLEGATO I



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)